

con 2040/12



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1) dr. Roberto Di Bella, | presidente; |
| 2) dr. Grazia Maria Grieco, | giudice rel.; |
| 3) dr. Salvatore Toscano, | giudice onorario; |
| 4) dr. Annunziata Rizzi, | giudice onorario; |

esaminati gli atti del procedimento penale n. 7/12 R.G.T.M., relativo al minore

OMISSIS

valutata la richiesta avanzata del P.M. ex art. 25 RDL 20 luglio 1934 n. 1404 per l'inserimento del minore in una adeguata struttura comunitaria anche fuori del Distretto, attesa la gravissima e continuata condotta irregolare dello stesso, connotata da estrema violenza e aggressività, con pericolo per la incolumità di alunni e professori, e la evidente incapacità della famiglia, sebbene informata, di contenere o attenuare la condotta;

ha pronunciato il seguente

decreto

premesse che il minore in oggetto ha dato luogo a gravi manifestazioni di irregolarità della condotta e del carattere, culminate in atti vandalici ai danni dell'Istituto Comprensivo San Luca -Bovalino di San Luca (RC) e in reiterate aggressioni fisiche, accompagnate da insulti e frasi minacciose, agli insegnanti e ad altri alunni della scuola frequentata, che hanno turbato il regolare svolgimento delle lezioni e ingenerato in tutto il comprensorio scolastico un clima di estrema tensione;

che tale condotta è stata segnalata dal dirigente scolastico e da altri professori del medesimo istituto i quali, pur provvedendo ad emettere sanzioni disciplinari e a segnalare il caso, non hanno voluto sporgere querela nei confronti del giovane;

rilevato che lo stile di vita stigmatizzato, il mancato riscontro di reali segnali di resipiscenza (desunto dalla reiterata condotta), l'impermeabilità dello **OMISSIS** ad ogni intervento rieducativo (v. relazioni in atti) espongono il medesimo a grave rischio di devianza e, nel contempo, rendono concreto il pericolo per l'incolumità fisica e la stabilità emotiva degli altri alunni della scuola e degli insegnanti, costretti a subirne le intemperanze;

che tale condotta è stata esperita dal giovane anche dinanzi ai carabinieri sollecitati ad intervenire presso il plesso scolastico per sedarlo (come emerge dalla relazione stilata in data 19.11.2012 **OMISSIS**)

OMISSIS

che, per contro, i genitori non appaiono idonei a contenere la segnalata pericolosità del minore e, a riprova di tale assunto e della sottovalutazione della gravità della situazione, hanno rifiutato gli interventi di sostegno loro offerti in favore del figlio, affetto da "disturbo del comportamento conseguente ad una diagnosi di iperattività che non permette la scolarizzazione con conseguente ritardo negli apprendimenti di base" (cfr. diagnosi funzionale stilata dal S.O.S. di neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva di Bovalino);

che la madre di **OMISSIS** "quotidianamente contattata dalla scuola per il comportamento di sofferenza manifestato dal figlio" - ha espressamente rifiutato di sottoporre il minore ad un eventuale controllo medico e l'offerta di un percorso di sostegno (cfr. relazione inviata in data 20.11.2012 dal dirigente scolastico dr.ssa

OMISSIS

ritenuto, alla luce degli elementi riassunti, che ricorrono le condizioni per emettere - d'urgenza e inaudita altera parte - un provvedimento limitativo della potestà genitoriale e, nel contempo, ai sensi dell'art. 25 del R.D.L. n. 1404 del 20.7.1934;

che, in particolare, appare indispensabile affidare il minore OMISSIS al Servizio Sociale competente per territorio per la necessaria attività di assistenza, vigilanza e sostegno psicologico/psichiatrico, da espletarsi in collaborazione con l'U.O. di N.P.I. competente in relazione al luogo ove il minore sarà collocato;

che parimenti deve essere demandato al Servizio Sociale sopra indicato il compito di inserire immediatamente il minore -quantomeno per il primo momento- in una struttura riabilitativa adeguata alle sue esigenze, a regime di semiconvitto (con la precisazione che la stessa deve avere in organico operatori professionalmente qualificati nel trattare problematiche simili a quelle evidenziate nel giovane e fornire al medesimo una seria alternativa culturale);

che per l'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Sociale potrà avvalersi, ove necessario, di personale specializzato della Questura di Reggio Calabria che procederà con le cautele del caso;

che tale soluzione – nell'evidente fallimento dell'opera di contenimento e indirizzo delle agenzie deputate alla formazione ed educazione dei giovani nel comune di S. Luca (scuola, chiesa etc.) e nell'assenza di risorse alternative sul territorio (mancanza di centri di aggregazione sociale e culturale, nonché di servizi socio-sanitari, di volontariato etc.) - appare l'unica percorribile per sottrarre il minore ad un destino altrimenti ineluttabile e, nel contempo, per consentire al medesimo di sperimentare contesti di vita alternativi a quello non tutelante di provenienza;

che tale statuizione è in linea con le Convenzioni internazionali a tutela dell'infanzia (tra cui quella di New York), in cui si afferma che la famiglia, luogo privilegiato alla crescita del minore, deve però educarlo ai principi di legalità (e, comunque, del buon vivere civile), solidarietà umana e dignità e, sotto diverso profilo, preservarlo dai rischi connessi al mancato rispetto di tali valori;

che, parimenti, deve demandarsi alle agenzie territoriali indicate, che potranno avvalersi dell'ausilio di personale specializzato della Questura di Reggio Calabria, il compito di elaborare un programma di cura e di educazione alla legalità per il giovane, nonché di recupero delle competenze per i suoi genitori;

che, per l'effetto, deve prescriversi a [OMISSIS] di attenersi, a pena di più drastici provvedimenti (decadenza dalla potestà genitoriale e altro), alle prescrizioni che saranno loro impartite dagli operatori delle agenzie delegate (per il recupero delle loro competenze educative e un corretto approccio con il figlio) e, ove possibile, da personale specializzato della Questura di Reggio Calabria;

che il palese conflitto di interessi tra [OMISSIS] e i suoi genitori impone la nomina di un curatore speciale, che potrà assumere la qualifica di difensore tecnico del minore;

che nel prosieguo dell'istruttoria dovrà procedersi all'audizione del minore, dei genitori e del dirigente scolastico [OMISSIS]

che, nel contempo, deve invitarsi il predetto dirigente scolastico a fornire al Procuratore della Repubblica per i Minorenni in sede l'elenco dei 14 alunni che, unitamente allo [OMISSIS] hanno tenuto una condotta irregolare (con il supporto documentale del registro delle assenze e delle sanzioni disciplinari) e dei genitori che hanno rifiutato interventi di sostegno;

che il complesso delle situazioni segnalate e il grave degrado del contesto socio-educativo del comune di S. Luca (nei termini in cui è stato evidenziato dal dirigente scolastico sopra indicato e dalle assistenti sociali dell'A.S.P. n. 5 con la nota del 13.11.2012, là dove si segnala "la mancanza di una rete sociale che faccia da contenitore anche per la gestione di quel minimo disagio di cui sono portatori gli adolescenti di quella realtà") rendono necessaria una segnalazione al Garante per l'Infanzia e l'adolescenza per la Regione Calabria per le iniziative di competenza a tutela dei minori del medesimo centro;

che, inoltre, il grave turbamento provocato alla comunità scolastica di S. Luca, integrando un problema di ordine pubblico e di sicurezza degli alunni e delle insegnanti dell'istituto scolastico sopra indicato, impone una necessaria segnalazione al Prefetto e al Questore di Reggio Calabria per quanto di eventuale competenza;

che, infine, devono essere restituiti gli atti al P.M. in sede anche per il coordinamento della fase esecutiva del presente procedimento e per eventuali iniziative volte

all'applicazione di misure di sicurezza nei confronti del minore non imputabile

OMISSIS

di altri soggetti nelle medesime condizioni;

che la grave situazione denunciata e l'esigenza di tutelare il minore impongono la declaratoria di immediata efficacia del presente provvedimento;

visti gli artt.333, 336 terzo comma c.c., 25 del R.D.L. n. 1404 del 20.7.1934;

P.Q.M.

Affida, in limitazione della potestà genitoriale di

OMISSIS

OMISSIS

al Servizio Sociale competente per territorio per la necessaria attività di assistenza, vigilanza e sostegno psicologico/psichiatrico, da espletarsi in collaborazione con l'U.O. di N.P.I. dell'A.S.P. competente in relazione al luogo ove il minore sarà collocato.

Delega al Servizio Sociale sopra indicato il compito di inserire immediatamente il giovane OMISSIS in una struttura riabilitativa adeguata alle sue esigenze di cura, a regime di semiconvitto.

Delega alle agenzie territoriali sopra indicate, che a tal fine potranno avvalersi dell'ausilio della Questura di Reggio Calabria e di ogni altra risorsa necessaria (associazioni di volontariato etc.), il compito di elaborare un programma di cura e di educazione alla legalità per il giovane, nonché di recupero delle competenze genitoriali

OMISSIS

Prescrive a OMISSIS e OMISSIS di attenersi, a pena di più drastici provvedimenti, alle disposizioni che saranno loro impartite per il recupero delle competenze genitoriali ed un corretto approccio con il figlio minore.

Nomina curatore speciale di OMISSIS l'avv. OMISSIS

con avviso che potrà assumere la difesa tecnica del minore.

Autorizza il Servizio Sociale ad avvalersi per l'esecuzione del presente provvedimento, ove necessario, dell'ausilio di personale specializzato della Questura di Reggio Calabria.

Richiede al sig. Questore di Reggio Calabria di fornire alle agenzie territoriali delegate il necessario supporto per l'esecuzione del presente provvedimento.

Invita il sig. Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Reggio Calabria a curare il coordinamento necessario per l'esecuzione del presente decreto con le cautele del caso e a valutare l'opzione della richiesta di un'eventuale misura di sicurezza.

Ordina la trasmissione di copia del presente provvedimento al sig. Prefetto di Reggio Calabria per eventuali iniziative di competenza.


Dispone la trasmissione del presente provvedimento al sig. Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria per le iniziative di competenza a tutela dei minorenni del comune di S. Luca.

Dispone la convocazione del minore **OMISSIS** e dei genitori (con avviso che potranno farsi assistere da un difensore di fiducia) dinanzi al giudice dr. Grazia Maria Grieco per l'udienza del **OMISSIS**. Dispone la convocazione del dirigente scolastico **OMISSIS** dinanzi al dr. Roberto Di Bella per l'udienza del **OMISSIS**.


Dichiara immediatamente efficace il presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni/notificazioni di rito (al sig. Procuratore della Repubblica per i Minorenni in sede, al sig. Prefetto di Reggio Calabria, al sig. Questore di Reggio Calabria, al sig. Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria, al Servizio Sociale e all'U.O. di N.P.I. sopra menzionati, agli esercenti la potestà genitoriale e al dirigente scolastico **OMISSIS**)
Reggio Calabria, 14.12.2012.

Il giudice estensore
(dr. Grazia Maria Grieco)



Il presidente
(dr. Roberto Di Bella)



TRIBUNALE PER I MINORENNI REGGIO CALABRIA

Deposito in Cancelleria oggi 14-12-12 ore 14.00

IL CANCELLIERE
ROSA RAPOCCIO

